

# Foglio Federale

Berna, 29 luglio 1965

Anno XLVIII

Volume II

N° 30

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 12, con allegata la Raccolta delle leggi federali. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., 6500 Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale 65-690.

---

9237

**Messaggio**  
**del Consiglio federale all'Assemblea federale**  
**per la concessione di un'indennità di rincaro al personale**  
**federale per gli anni dal 1965 al 1968**

(Del 16 luglio 1965)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La facoltà d'assegnare, per gli anni dal 1965 al 1968, adeguate indennità di rincaro ai funzionari della Confederazione e ai beneficiari di pensioni delle due casse d'assicurazione del personale spetta all'Assemblea federale, giusta il numero III della legge federale del 13 marzo 1964<sup>1</sup> che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali. Ci pregiamo quindi di sottoporvi, a tale riguardo, il presente messaggio corredato della nostra proposta.

## I. In generale

La politica dei salari seguita da alcuni anni riguardo al personale federale distingue le cosiddette rivalutazioni del salario reale dai provvedimenti per fronteggiare il rincaro. Il legislatore accordò aumenti del salario reale negli anni 1956, 1959, 1962 e 1964; lo scopo perseguito consisteva nel riadattamento dello stipendio allo sviluppo generale dei salari come anche nella

---

<sup>1</sup> RU 1964, 583 (A III J 1).

agevolazione del reclutamento di personale e, conseguentemente, nella limitazione del numero dei funzionari uscenti. Prescindendo dalle considerazioni surriferite, le Camere federali o, all'occorrenza, il Consiglio federale stabiliscono annualmente il riadattamento degli stipendi all'evoluzione del costo della vita, fondandosi sui dati rilevati dall'indice del costo della vita e dai prezzi al consumo.

Gli stipendi stabiliti nella suddetta legge del 13 marzo e corrisposti al personale federale a contare dall'inizio del 1964 corrispondono ad un livello di 202,7 punti dell'indice. Fondandosi sul numero II, capoverso 2, di questa legge, il Consiglio federale fissò, per il 1964, l'assegnazione di un'indennità di rincaro unica del 2,5 per cento; in tal modo, il personale federale ottenne un compenso integrale del rincaro allora manifestatosi. A contare dal 1° gennaio 1965, i funzionari federali non fruiscono tuttavia d'alcuna nuova indennità, beneficiando unicamente di quella adeguata a 202,7 punti dell'indice.

Il livello dei prezzi al consumo, per l'anno in corso, ha avuto il seguente sviluppo: -

Mese	Punti
gennaio . . . . .	210,0
febbraio . . . . .	210,7
marzo . . . . .	210,8
aprile . . . . .	211,5
maggio . . . . .	213,8
giugno . . . . .	214,6

L'esperienza pluriennale ci insegna che l'indice del mese di giugno corrisponde, sino a concorrenza dello 0,5 per cento, alla media annuale. Tale media per il 1965 può essere quindi valutata tra i 214 e i 215 punti. Questo livello eccede di circa il 5½ al 6 per cento di 202,7 punti su cui, si fonda la remunerazione del personale.

Prima però di motivare la fondatezza dell'allegato disegno di decreto, ci sia concesso di esporre in compendio la prassi seguita da altri datori di lavoro per compensare il rincaro. Per quanto concerne l'industria privata, ci fondiamo sui contratti collettivi di lavoro, vincolati dalla clausola dell'indice dei costi (tavola 1). I 500 000 lavoratori contrattuali sono remunerati sulla base d'ordinamenti intesi ad adeguare automaticamente i salari ai costi della vita; infatti, appena l'indice dei costi eccede un determinato limite, i salari aumentano conseguentemente oppure le parti avviano trattative. Nel 1964 i salari giusta le convenzioni collettive di lavoro corrispondevano a un indice di 207 punti; tuttavia durante l'anno in una serie di convenzioni si è tenuto conto d'un indice di 210 punti e oltre.

Le compensazioni del rincaro stabilite in certe branche a un livello relativamente basso consentiranno un maggiore aumento non appena il costo

della vita avrà raggiunto il limite convenuto. Nei Cantoni e nei Comuni la compensazione del rincaro avviene mediante la scala mobile dei salari. Come lo indica la tavola 2, la compensazione del rincaro sinora concessa si situa sui 210 punti (l'indice di Zurigo — 201,8 — corrisponde all'indice nazionale di 204 punti). L'indennità di rincaro unica del 2,5 per cento pagata al personale federale nel 1964 era fondata su un indice di 207,8 punti e corrispondeva a quella concessa, per lo stesso anno, agli impiegati del settore privato e delle amministrazioni cantonali e comunali. Nella comparazione fra i diversi disciplinamenti adottati per il 1965, va osservato che le cifre indicate non tengono ancora conto dell'ultimo rialzo dell'indice. Quando questo avrà superato i 214 punti numerose indennità di rincaro saranno riadeguate. Orbene, se la Confederazione vuole conservare la competitività con gli altri datori di lavoro e mantenere i salari al livello stabilito con la riclassificazione delle funzioni del 1963 e con il miglioramento del guadagno effettivo del 1964, dovrà accordare un'indennità di rincaro adeguata come è espressamente previsto nella legge sull'ordinamento dei funzionari federali.

## II. Indennità di rincaro per il 1965

### *a. Personale attivo*

Mediante il versamento d'un'indennità del 5,5 per cento sarebbe compensato il rincaro fino a un indice di 213,8 punti. Quest'ultimo è già stato raggiunto nel maggio scorso e superato di quasi un punto nel mese di giugno. La media di 213,8 sarebbe raggiunta se il costo della vita aumentasse ancora d'un punto fino alla fine dell'anno. Fondandoci sull'esperienza fatta per gli anni precedenti riteniamo che tale aumento sia probabile. Tuttavia se ciò non si avverasse, la media verrebbe egualmente ad essere superiore ai 213 punti. L'indennità di rincaro corrispondente è di oltre il 5 per cento, ciò che giustifica l'indennità del 5,5 per cento anche nel caso di questa ottimistica ipotesi.

L'indennità minima di 620 fr. prevista nel disegno di decreto è il 5,5 per cento d'un salario di 11 300 fr. corrispondente a quello limite di 10 000 fr., stabilito per l'assegnazione dell'indennità negli anni 1962-1963, aumentato dell'importo minimo di 1300 fr. in seguito alla revisione del 1° gennaio 1964. Rinunciamo a ripresentare un'argomentazione contro questo aumento del limite minimo o in favore d'una maggiorazione più modesta poiché già per due volte le Camere hanno dissentito.

Fino nel 1963, l'indennità minima variava secondo lo stato civile del funzionario. Per i celibi essa era di circa il 10 per cento inferiore a quella dei coniugati. Ora non procediamo più a tale discriminazione, tanto meno giustificata in quanto il computo dell'indennità in percentuale è uguale per i celibi e per i coniugati. Inoltre quando si tratta di incorporare l'indennità nei salari di base non è più possibile tener conto dello stato civile dei funzionari. Le ripercussioni finanziarie di tale modificazione sono insignificanti.

### *b. Beneficiari di pensioni*

Dal 1951, i beneficiari di pensioni delle due casse d'assicurazione del personale federale riscuotono le stesse indennità di rincarò come il personale attivo. Nel 1964 l'indennità è stata incorporata nelle prestazioni delle casse conformemente al numero II, capoverso 3, della legge federale del 13 marzo 1964. Tale disciplinamento può essere mantenuto poichè presenta il vantaggio che, essendo salari e pensioni fondati sul medesimo indice del costo della vita, tutti i beneficiari di pensioni, indipendentemente dal momento in cui è iniziato il beneficio, ricevono la stessa indennità. Conseguentemente proponiamo di versare per il 1965 anche ai beneficiari di pensioni un'indennità di rincarò pari al 5,5 per cento della pensione.

Per quanto concerne l'indennità minima, non si è più stabilito l'ammontare per ogni genere di pensione ma si è disposto che essa corrisponda almeno all'indennità d'un guadagno assicurato di 9000 fr. se la pensione è fondata su una cifra inferiore. Ciò evita l'inconveniente di dover garantire la situazione acquisita quando si tratterà d'includere le indennità di rincarò nei salari e nei guadagni assicurati. Inoltre si elimina la possibilità che un pensionato riceva una rendita maggiore di quella di colleghi messi a quiescenza dopo di lui. In applicazione del numero II, capoverso 3, della legge federale del 13 marzo 1964, le garanzie della situazione acquisita dovranno essere compensate con la nuova indennità di rincarò.

### *c. Pagamento*

Proponiamo che l'indennità per il 1965 sia versata in un'unica volta. Il momento del versamento dipenderà dalla data di accettazione del decreto da parte dei due Consigli legislativi. Giusta l'articolo 4, capoverso 1, del disegno di decreto, hanno diritto all'indennità solamente i funzionari e i pensionati che il 1° ottobre 1965 beneficiano del salario o della rendita. Non hanno dunque diritto all'indennità i funzionari che prima di detto termine hanno lasciato il servizio della Confederazione per motivi che non siano invalidità, vecchiaia o decesso, e i pensionati decessi prima di detto termine senza lasciare superstiti legittimati alla pensione. Grazie a questa limitazione, contenuta in tutti gli atti legislativi adottati negli ultimi anni e concernenti i diritti dei funzionari, si evitano complicazioni amministrative alla Confederazione, la quale pertanto non dovrà versare l'indennità di rincarò a persone che non hanno più alcun rapporto con essa.

## **III. Indennità di rincarò per gli anni dal 1966 al 1968**

Fino al 1960, il Consiglio federale innanzi allo scadere dell'anno indirizzava ai Consigli legislativi un messaggio circa l'indennità di rincarò per l'anno seguente. Poichè tale procedura obbligava a fare dei pronostici a

lungo periodo sulla evoluzione del costo della vita e accordava alle Camere poco tempo per le discussioni in merito, nel 1962 si è disposto altrimenti. Il nostro progetto del 6 luglio 1962 non solo disciplinava il versamento dell'indennità di rincaro per il 1962 ma incaricava anche il Consiglio federale di stabilire l'indennità di rincaro per gli anni 1963 e 1964, se il costo della vita lo giustificasse. Con tale procedura si evitavano le infruttuose controversie con le associazioni pur senza privare il personale d'un'equa indennità. Tuttavia essa presentava lo svantaggio di non permettere alle Camere di stabilire l'ammontare dell'indennità. Considerato che le Camere federali hanno sempre cercato di accordare la completa compensazione del rincaro al personale federale e che il Consiglio federale ha il potere di stabilire l'indennità di rincaro entro limiti determinati e per un periodo limitato, fondandoci sul fatto che il disciplinamento adottato per il 1963 e 1964 ha dato piena soddisfazione proponiamo di regolare alla stessa guisa la compensazione del rincaro per gli anni dal 1966 al 1968.

Giusta l'articolo 4 del disegno di decreto, i funzionari e i pensionati riceveranno per il 1966 la stessa indennità come per il 1965. Essa sarà però versata mensilmente, essendo tale modo di pagamento preferito dal personale. Inoltre esso permette di offrire ai nuovi assunti dei salari già adeguati al rincaro se nel 1966 l'indice del costo della vita non supererà la media di 213,8 punti. Qualora detta media fosse superata, a fine 1966 si deciderà circa il versamento d'un'indennità suppletiva. Essa sarà stabilita in base al rapporto tra l'indice medio dei prezzi al consumo per il 1966 e l'indice base dei salari. Prevediamo che il supplemento debba essere versato solamente qualora la parte di rincaro non compensata superi lo 0,5 per cento. L'ammontare minimo di detto supplemento sarebbe in tale caso calcolato secondo il criterio già esposto nel capitolo precedente.

Per il 1967 e il 1968 si procederà analogamente come per il 1966. L'indennità mensile corrisponderà a quella dell'anno precedente e a fine anno si deciderà nuovamente se occorra versare un supplemento unico.

I beneficiari di pensioni ricevono anche per gli anni dal 1966 al 1968 la stessa indennità, pagata allo stesso modo come per il personale attivo.

Durante la discussione alle Camere in merito all'indennità di rincaro per gli anni dal 1962 al 1964 ci si è fatto notare che nel nuovo disciplinamento non si considerava un eventuale ribasso del costo della vita e che eravamo bensì autorizzati ad aumentare l'indennità ma non a diminuirla. Orbene nel presente disegno non abbiamo tenuto conto di quest'obiezione anche se giustificata. Qualora l'indice del costo della vita dovesse regredire in modo non sporadico, proporremo alle Camere, occorrendo prima della fine della validità del decreto, un adeguamento dell'indennità di rincaro. In tal modo le Camere potrebbero deliberare su un'eventuale diminuzione dei salari del personale e quest'ultimo avrebbe la possibilità di pronunciarsi.

#### IV. Spese

Rispetto al 2,5 per cento versato nel 1964 l'indennità di rincaro del 1965 comporterebbe una spesa suppletiva di 58 mio di fr. La tavola che segue indica la ripartizione di questa spesa fra il personale attivo e quello a quiescenza da una parte e la Confederazione e le aziende con contabilità propria dall'altra.

	Personale attivo	Pensionali (in mio fr.)	Totale
Confederazione (a carico del conto dello Stato)	13,3	1,2	14,5
Regie . . . . .	2,2	0,1	2,3
Azienda delle poste dei telefoni e dei telegrafi . . . . .	18,1	1,8	19,9
Ferrovie federali . . . . .	17,6	3,6	21,2
<b>Totale</b>	<b>51,2</b>	<b>6,7</b>	<b>57,9</b>

Nel preventivo del 1965 non è stato iscritto nessun credito per il pagamento d'un'indennità di rincaro. Conseguentemente l'onere suppletivo non sarà di 58 mio ma di 106 mio di fr. per circa 120 000 agenti dell'amministrazione federale e 42 000 beneficiari di rendite delle casse d'assicurazione.

Ovviamente l'ammontare della spesa per il pagamento dell'indennità di rincaro per il 1966, 1967 e 1968 potrà essere definito solamente quando sarà stabilita l'entità dell'eventuale supplemento. A titolo informativo indichiamo che ogni 1 per cento d'aumento comporta una maggiore spesa di 19 mio di fr.

#### V. Considerazioni finali

La proposta di versare al personale federale un'indennità di rincaro del 5,5 per cento per il 1965 e di aumentarla eventualmente nel 1966, 1967 e 1968 susciterà alcune apprensioni presso l'opinione pubblica. Si obietterà che tale accorgimento non è compatibile con i provvedimenti anticongiunturali. Tuttavia quest'aumento del 3% rispetto al 1964 non costituisce un miglioramento dei salari reali ma la compensazione d'un rincaro chiaramente dimostrato. Poichè i provvedimenti anticongiunturali sono intesi a mantenere il potere d'acquisto dei salari e non a diminuirlo auspichiamo che il personale federale continui a beneficiare dell'indennità di rincaro.

Il disegno di decreto che presentiamo corrisponde, nelle linee essenziali, a quello concernente il pagamento d'un'indennità di rincaro per gli anni dal 1962 al 1964 (adottato dall'Assemblea federale il 15 settembre 1962) con la differenza che se il precedente era d'una durata di tre anni questo scadrà fra quattro anni. Alla sua scadenza occorrerà adottare una nuova legge sulla competenza a disciplinare le indennità di rincaro al personale federale.

Altre differenze fra il decreto precedente e quello presente concernono questioni minori che abbiamo già chiarito nei capitoli qui innanzi.

Poichè conoscenze sufficienti circa l'evoluzione dell'indice del costo della vita possono essere ottenute solamente dopo la determinazione dell'indice per il mese di giugno, abbiamo atteso, a presentare questo messaggio, così da poter fondare le nostre proposte su dati sicuri. Dobbiamo tuttavia pregarvi d'esaminare senz'indugio il disegno di decreto in questione affinché si possa procedere al pagamento dell'indennità prima della fine dell'anno.

La costituzionalità del decreto si fonda sull'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale, secondo cui la determinazione degli onorari e delle indennità dei membri delle autorità e dei funzionari federali spetta ai due Consigli legislativi. Il decreto si fonda pure sul numero III della legge federale del 13 marzo 1964 che modifica quella sull'ordinamento dei funzionari federali. In esso è disposto che «l'Assemblea federale ha facoltà d'assegnare, per gli anni dal 1965 al 1968, delle adeguate indennità di rincaro ai funzionari della Confederazione e ai beneficiari di pensioni delle due casse di assicurazione del personale. Contro tale risoluzione non potrà essere domandato il referendum».

Fondandoci su quanto precede vi raccomandiamo l'adozione del decreto allegato.

Gradite onorevoli signori, Presidente e Consiglieri l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 16 luglio 1965.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Vicepresidente:

**Schaffner**

Il Cancelliere della Confederazione:

**Ch. Oser**

## Adeguamento dei salari al costo della vita nell'economia privata<sup>1</sup>

(Convenzioni collettive di lavoro con clausola d'adeguamento all'indice  
del costo della vita)

(Stato a fine maggio 1965)

*Tavola I*

Ramo	Compensazione del rincaro fino a un indice di . . . punti		Numero della manodopera
	1964	1965	
<i>Orticoltura</i> (Svizzera tedesca e Ticino) .....	210,0	210,0	7 000
<i>Alimentazione, bevande e tabacchi</i>			
Industria delle paste alimentari .	206,0	206,0	1 500
Industria delle conserve .....	206,6	209,5	3 000
Birrerie .....	205,0	212,0	2 100
Fabbriche di mosto .....	205,0	210,0	1 300
Macellerie .....	207,5	213,5	7 500
<i>Abbigliamento</i>			
Confezione maschile, industria della confezione e della biancheria, del ricamo e della calzatura, tintorie e lavanderie chimiche (senza i Cantoni di Basilea-Città e di Ginevra) .....	203,6-210,0	210,0	48 000
Calzoleria .....	206,0	206,0	1 750
<i>Industria tessile</i>			
Industria dei nastri di cotone, di seta e di lino .....	205,0-210,0	210,0	4 300
Tessiture di stoffe seriche .....	206,0	206,0	5 400
Fabbricazione di tende e coperte	207,0	207,0	4 000
Industria degli elastici .....	208,0	208,0	800
<i>Lavorazione del legno e del vetro</i>			
Falegnameria e vetreria (Svizzera tedesca) .....	207,0	211,0	13 000
Fornitura e fabbricazione d'articoli in legno .....	205,0	212,0	2 200
Ebanisteria (all'ingrosso) .....	208,0	213,0	5 800
Industria del legno .....	206,0	206,0	6 500

<sup>1</sup> Dati della sezione di statistica sociale della UFIAML.

Tavola I (seguito)

Ramo	Compensazione del rincaro fino a un indice di . . . punti		Numero della manodopera
	1964	1965	
<i>Fabbricazione e lavorazione della carta</i>			
Industria della carta e fabbrica- zione del cartone . . . . .	206,0	206,0	7 600
Industria dei cartonaggi . . . . .	207,0	207,0	3 600
<i>Fabbricazione e lavorazione del cuoio</i>			
Concerie, articoli in cuoio e da viaggio . . . . .	206,0	215,0 <sup>1)</sup>	4 000
Sellai e sellai-tappezzieri . . . . .	210,0	210,0	1 600
<i>Industria chimica</i> (Cantoni di Basi- lea Campagna e Città) . . . . .	212,0	212,0	12 000
<i>Industria orologiera</i> . . . . .	210,0	210,0	71 500
<i>Arti grafiche</i> . . . . .	207,0	212,0 <sup>1)</sup>	17 400
<i>Industria edilizia</i>			
Costruzione e genio civile, serra- menteria, cave e graniti; isola- zioni . . . . .	205,0	211,0	100 300
Carpenteria . . . . .	207,0	213,0	1 800
Tappezzieri-decoratori . . . . .	207,0	211,0	1 800
<i>Industria della pietra e della terra</i> . .	205,0-207,5	213,0	14 500
<i>Industria dei metalli e delle macchine</i>	205,5	205,5	130 000
<i>Artigianato metallurgico</i>			
Fabbri, elettroinstallatori, stagnai e carrozzieri . . . . .	206,2-211,0	211,0	25 100
Riscaldamenti e ventilazioni . . . .	202,8	210,0	2 200
Maniscalchi e carrettieri . . . . .	208,8	208,8	4 500
<i>Altre professioni</i>			
Tecnici dentisti . . . . .	206,0	206,0	750
Parrucchieri . . . . .	197,0	212,0 <sup>2)</sup>	7 200

<sup>1</sup> Dal 10 giugno 1965.

<sup>2</sup> Dal 10 luglio 1965.

**Adattamento, al costo della vita, dei salari del personale  
delle amministrazioni pubbliche**

(Stato a fine maggio 1965)

		Compensazione del rincaro fino all'indice di . . . punti
1. <i>Amministrazioni cantonali</i>		
Zurigo . . . . .	201,8	(Indice di Zurigo
Berna . . . . .	207,7	indice nazionale = 204,0)
Lucerna . . . . .	209,0 <sup>1</sup>	
Uri . . . . .	207,7 <sup>1</sup>	
Svitto . . . . .	208,0 <sup>1</sup>	
Sopraselva . . . . .	206,0 <sup>1</sup>	
Sottoselva . . . . .	210,0 <sup>1</sup>	
Glarona . . . . .	206,3	
Zugo . . . . .	210,9 <sup>1</sup>	
Friburgo . . . . .	210,0	
Soletta . . . . .	208,0 <sup>1</sup>	
Basilea Città . . . . .	212,5	
Basilea Campagna . . . . .	206,9	
Sciaffusa . . . . .	212,0	
Appenzello esterno . . . . .	206,0 <sup>1</sup>	
Appenzello interno . . . . .	201,5 <sup>1</sup>	
San Gallo . . . . .	210,0	
Grigioni . . . . .	212,5	
Argovia . . . . .	209,0	
Turgovia . . . . .	210,9	
Ticino . . . . .	210,0	
Vaud . . . . .	211,1 <sup>1</sup>	
Vallese . . . . .	205,0 <sup>1</sup>	
Neuchâtel . . . . .	210,9	
Ginevra . . . . .	208,8 <sup>1</sup>	
2. <i>Amministrazioni comunali</i>		
Zurigo . . . . .	201,8	(Indice di Zurigo)
Berna . . . . .	207,1	(Indice di Berna)
Bienne . . . . .	209,9 <sup>1</sup>	(Indice di Bienne)
Lucerna . . . . .	207,0 <sup>1</sup>	
San Gallo . . . . .	211,0	
Losanna . . . . .	213,5 <sup>1</sup>	
Ginevra . . . . .	208,8 <sup>1</sup>	
3. <i>Confederazione</i>	207,8	(Stato 1964)

<sup>1</sup> Scala mobile dei salari:

## **Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per la concessione di un'indennità di rincaro al personale federale per gli anni dal 1965 al 1968 (Del 16 luglio 1965)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1965
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	30
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9237
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.07.1965
Date	
Data	
Seite	577-586
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 466

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.